



Comune di Spadafora

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINA SINDACALE N. 19 DEL 18/06/2024

OGGETTO:

Nomina della Giunta Comunale

IL SINDACO

Dato atto che a seguito delle elezioni amministrative del 08 e 09 Giugno 2024, indette per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, il sottoscritto è stato proclamato, in data 12.06.2024, alle ore 17,00, Sindaco del Comune di Spadafora (ME);

Considerato:

che l'adempimento prescritto è quello relativo alla nomina della Giunta Comunale;
che per il combinato disposto dell'art. 46 del TUEL 267/2000, dell'art. 12, co. 9, della L.R. 7/1992 e dell'art. 43, comma 2, dello Statuto Comunale, i componenti della Giunta Comunale, vengono nominati dal Sindaco scegliendoli a suo insindacabile giudizio ed *intuitu personae*;

Visto l'art. 12 della L.R. 26 agosto 1992, n. 7, come modificato dalla Legge regionale n. 35/97, che disciplina la nomina della Giunta Comunale;

Rilevato che l'assenza di criteri normativamente predeterminati per la scelta dei componenti della Giunta sottolinea il carattere pienamente fiduciario di tale scelta, non essendo previsti specifici requisiti per la nomina di Assessore;

Dato atto che la legge regionale n. 3/2019, pubblicata nella GURS n.16 del 12.4.2019, come modificata dalla Legge Regionale 25 maggio 2022, n. 13, ha disposto che ha stabilito che nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti il numero massimo di assessori è fissato in quattro, previo adeguamento dello Statuto Comunale e che, in caso di mancato adeguamento, il numero massimo degli assessori è comunque determinato in quello individuato dal comma 1 dell'art. 33 della Legge n. 142/1990, così come recepito in Sicilia dalla L.R. n. 48/1991 e successivamente modificato ed integrato dall'art. 1 della L.R. n. 22/2008, dall'art. 4, comma 5 della L.R. n. 6/2011 e, infine dall'art. 1 della L. R. 3 Aprile 2019, n. 3;

Dato atto, altresì, che lo Statuto dell'Ente, al co. 2 dell'art. 37 rubricato "*Giunta*", nel testo attualmente vigente, prevede che "*La Giunta è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da un numero di quattro Assessori*";

Visto il proprio documento programmatico nel quale sono stati proposti all'atto della presentazione della candidatura n. 2 assessori in relazione al disposto dell'art. 7, comma 5, della L.R. n. 7/1992 e s.m. ed i.;

Dato atto, infine, che la carica di consigliere comunale, ai sensi delle modifiche introdotte nell'ordinamento della legge regionale n. 6/2011, è compatibile con quella di componente della Giunta, a condizioni che questi non siano di numero superiore alla metà della Giunta;

Dato atto:

- che sono estese ai componenti della Giunta le ipotesi di incompatibilità ed incandidabilità previste per la carica di Consigliere comunale;

- che non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali, ai sensi dell'art. 12 comma 6 della L.R. 7/92 come modificato dalla L.R. 6/2011 e dell'art. 38 dello Statuto;
- che la Giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della L.R. n. 6/2011;
- che la carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale e che, in ogni caso, non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti e cioè due;

Preso atto che il Consiglio Comunale di questo Comune, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale 26 giugno 2015, n. 11, è costituito da n. 12 consiglieri e che possono essere nominati Assessori nel numero massimo di 4;

Richiamata la normativa vigente in materia di requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità per la nomina ad Assessore ed in particolare l'art. 12 della L.R. n. 7/1992, l'art. 248, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000; il D.lgs. n. 235/2012 ed il D.lgs. n. 3/2013;

Richiamata la circolare dell'Assessorato Autonomie Locali e della Funzione Pubblica n. 06 del 18/05/2023;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della giunta comunale secondo quanto disposto dall'art. 12 della L.R. 26 agosto 1992, n. 7, come successivamente modificato dall'art. 40 della L.R. 26/1993 e dagli artt. 8 e 15 della L.R. n. 35/1997, nonchè l'art. 4 – comma 5 della L.R. n. 6/2011;

Visto il Testo Unico delle leggi per la composizione e le elezioni degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; Vista la Legge Regionale n. 6/2011;

Visto il citato art. 12 L.R. 7/92, come sopra modificato relativo ai requisiti di eleggibilità e incompatibilità degli Assessori,

Visto l'art. 156 del vigente O.EE.LL. Regione Sicilia, relativo ai requisiti di eleggibilità, incompatibilità ed incandidabilità degli Assessori;

Visto il TUEL n. 267/2000;

Visto O.A.EE.LL;

Vista la Legge Regionale n. 3/2019;

DETERMINA

DI NOMINARE La Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cannuli Giuseppe	nato a Milazzo il 15/11/1965
Giacobbo Giuseppina	nata a Spadafora il 16/01/1959
Lamberto Carlo Alberto	nato a Messina il 16/07/1988
Miceli Antonino	nato a Spadafora il 05/01/1957

DÀ ATTO

Che ciascun Assessore nominato con il presente atto, prima di essere immesso nell'esercizio delle sue funzioni, dovrà accettare la nomina e prestare giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 45 dell'O.R.E.L.L. per i consiglieri comunali e che il rifiuto del giuramento ne comporta la relativa decadenza, come previsto dall'art. 15 comma 2 e 3 della L.R. 7/92;

Che verranno acquisite le seguenti dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, rese ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.:

➤ Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità, secondo l'art. 9 della l.r. 24.6.1986, n. 31, di candidabilità, secondo l'art. 10 del d.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235, richiesti per la elezione al Consiglio Comunale ed alla carica di Sindaco;

➤ Dichiarazione di insussistenza delle condizioni di ostative alla carica di assessore di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 235/2012;

➤ Dichiarazione di cui all'art. 7, comma 8, della legge regionale n. 7/1992 come sostituita dalla legge regionale n. 35/1997;

➤ Dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e negli Enti privati in controllo pubblico, e delle cariche di componenti in organi di indirizzo politico di cui agli artt. 11, 12 e 13 del d.lgs. 39/2013;

➤ Dichiarazione di non incorrere nel divieto di cui all'art. 12, comma 6, della L.R. 7/1992, come modificato dall'art. 4, della L.R. n. 6/2011, ovvero il divieto di assumere la carica di componente della Giunta a parenti e affini entro il 2° grado con il Sindaco, gli altri componenti della Giunta e i componenti del Consiglio comunale e la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 248, comma 5 TUEL;

DISPONE

la notifica del presente provvedimento agli interessati a cura della Segreteria Comunale;

la trasmissione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 12, comma 10, della L.R. n. 7/92, all'Assessorato regionale delle Autonomie Locali - Ufficio elettorale, alla Prefettura di Messina-Ufficio Provinciale Elettorale, alla Stazione Carabinieri di Spadafora, al Segretario Comunale ed ai Responsabili di Area, con avvertenza che il Sindaco può sempre motivatamente revocare uno o più Assessori;

la comunicazione della presente determinazione al Consiglio Comunale;

la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on line per giorni 15 consecutivi nonché nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Il Sindaco
f.to Letterio Pistone